

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO

19.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SIGLIENTI

INDICE

	<i>Pag.</i>
Schema di provvedimento legislativo: Avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione (N. 70) (Seguito della discussione)	199
<i>VANONI, Relatore - VISENTINI, Sottosegretario di Stato per le finanze - EINAUDI - FRÈ - PRESIDENTE - RICCI - MANES ANTONIO - DI PAOLO, Direttore Generale per la finanza straordinaria - DE CATALDO - PUGGIONI.</i>	

La seduta comincia alle 10.15.

(È presente il Sottosegretario di Stato per le finanze, Visentini, col Direttore Generale per la finanza straordinaria, Di Paolo — Interviene, autorizzato, il Consultore De Cataldo).

SCOCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione (N. 70).

VANONI, *Relatore*, sul terzo comma dell'articolo 1 osserva che si lascia sempre salvo al contribuente il reddito ordinario mentre, secondo la disposizione del decreto del 1942 e del testo unico del 1943, veniva fatta salva

una quota di reddito ordinario, maggiorata di un'altra quota che fu fissata nella percentuale del 50 per cento, perché si considerò questo 50 per cento di aumento come un incremento normale di reddito verificatosi indipendentemente dalle cause di guerra. Ritiene che sarebbe opportuno ripetere la stessa disposizione nel provvedimento in esame, facendo salvo non soltanto il reddito ordinario ma anche quello disponibile. Dichiarò di non presentare per ora un formale emendamento in questo senso, perché ritiene che il problema possa risolversi congiuntamente all'altro relativo al quarto comma dello stesso articolo 1, adottando un'unica formula per tutte e due le ipotesi.

Il problema relativo al quarto comma riguarda il modo con cui si può tener conto dei danni di guerra. Premesso che nel provvedimento in esame si limita la possibilità di tener conto dei danni di guerra entro determinati rapporti qualitativi, ricorda che, secondo i criteri di applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, tutte le perdite che si verificano nel corso di un determinato esercizio sono deducibili ai fini del reddito sottoponibile all'imposta. Invece nel provvedimento in esame il criterio di deducibilità dei danni di guerra è più ristrettivo. Soggiunge che a questa limitazione di deducibilità dei danni di guerra si è data una giustificazione di carattere politico, vale a dire che se si ammettesse la totale deducibilità di tali danni, tutti coloro che sono sottoposti al paga-

mento dell'imposta dei sopraprofiti di guerra e dell'avocazione di tali profitti, sarebbero messi in condizione di avere un risarcimento totale o quasi dei danni subiti, mentre le altre categorie di cittadini, giacché lo Stato non potrà risarcire al 100 per cento i danni di guerra, non avrebbero eguale trattamento. A questa giustificazione obietta che — come già ebbe ad osservare in sede di relazione — non si può parlare di reddito, quando si è verificata una perdita. Pertanto, a suo avviso, il comma in discussione dovrebbe essere modificato nel senso che non vi si dovrebbe parlare di danni di guerra, ritenendosi per implicito applicabili agli accertamenti in questione i criteri seguiti per l'accertamento della ricchezza mobile e quelli dell'avocazione dei danni di guerra. In altri termini, occorre che si arrivi a fissare il criterio della deducibilità di tutto il danno di guerra e non solo di una limitata quota di esso.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, dichiara che sulla questione dei danni di guerra effettivamente vi sono state alcune perplessità da parte del Ministero e che gli argomenti esposti dal Relatore Vanoni non sono stati i soli a giustificare la soluzione concretata. Il punto di partenza potrebbe essere questo che gli utili accantonati, investiti in buoni del tesoro speciali e depositati in tesoreria, erano considerati dalla legislazione precedente dei veri e propri utili, e ciò anche agli effetti della ricchezza mobile. Orbene, per effetto del primo comma dell'articolo 1, già approvato dalla Commissione, tali profitti vincolati in tesoreria, già dichiarati indisponibili, devono essere versati allo Stato. Ma si prevedono alcune eccezioni, fra cui quella, ad esempio, del terzo comma che riguarda le perdite verificatesi in altri esercizi, ammettendo una certa detrazione, qualora il reddito nella media degli anni dopo il 1939 sia stato inferiore a quello ordinario. Altra eccezione più limitata è quella relativa ai danni di guerra. Non gli sembra strano ed illogico che il danno derivante da fatto bellico sia valutato in modo diverso o inferiore agli altri danni. Il principio che si tenga conto di un ciclo più ampio di quello annuale rappresenta nella nostra legislazione un'eccezione che può accogliersi in misura più o meno ampia. L'essenziale è che gli utili così accantonati sono considerati veramente tali agli effetti sia dell'imposta di ricchezza mobile che della legge sui sopraprofiti di guerra.

EINAUDI rileva che quella concernente il ciclo di tassazione della imposta sui sopra-

profitti di guerra è una vecchia questione. Anche questa volta si è passati attraverso stati diversi. Si è cominciato a considerare ogni anno come un ciclo separato da liquidarsi separatamente l'uno dall'altro e quindi gli utili risultati alla fine dell'esercizio e accantonati vengono considerati tali e sulla loro qualificazione non si può più ritornare. Ma la realtà dimostra che il ciclo annuale è un artificio, il quale normalmente non produce gravi conseguenze e per le imposte ordinarie di ricchezza mobile riesce indispensabile alla necessità del bilancio dello Stato. Ma di fronte al fatto della guerra esso palesa immediatamente la sua incongruenza ed illogicità, in quanto ci si trova di fronte ad un ciclo più ampio, quello cioè formato da tutto il periodo della guerra. Non si può, in verità, sapere se ci sia stato un utile, oppure ci sia stata una perdita, fino a che la guerra non sia finita. Ricorda che la legge sulla avocazione, adottata dopo la precedente guerra mondiale, rinunciò all'artificio della divisione del tempo in anni e considerò nel suo complesso il periodo intercorso dal 4 agosto 1944 al 30 giugno 1949. A più forte ragione egli ritiene che lo stesso criterio debba adottarsi per la recente ultima guerra, ed a tal proposito cita il caso di un industriale il quale, avendo conseguito grossi guadagni all'inizio della guerra, abbia visto successivamente la sua azienda totalmente o parzialmente distrutta in seguito a bombardamenti aerei. Saggiunge che d'altra parte, non era stato preventivamente detto che l'accantonamento dei così detti utili dovesse essere avvocato allo Stato; si trattava infatti di un accantonamento provvisorio, la cui destinazione sarebbe stata stabilita in un secondo tempo. Conclude associandosi al Consultore Vanoni nel senso che non si può parlare di utile, se non quando si è tenuto conto di tutte le perdite.

FRE' premette che il provvedimento si sarebbe dovuto intitolare « Avocazione allo Stato degli utili di congiuntura », ma fu poi presentato alla Consulta con la dizione di « profitti di guerra ». Comunque è chiaro che con esso si fa riferimento alla congiuntura del periodo di guerra. Osserva che quando si obietta che facendo tale riferimento sarebbero pagati i danni di guerra, si cade in un concetto errato e illogico, perché il fine è quello non già di risarcire dei danni, ma di accertare degli utili avocabili allo Stato. Ora gli utili non possono essere determinati, se non quando dal saldo dell'esercizio siano detratte le perdite. Non rimane perciò che fare il bilancio alla fine della guerra per vedere quanto

effettivamente una determinata azienda abbia guadagnato durante il periodo bellico.

VANONI, *Relatore*, per i motivi già esposti, propone di sostituire al terzo e quarto comma dell'articolo 1 i seguenti

« Ove, nel periodo indicato nel primo comma, uno o più esercizi si siano chiusi con un reddito complessivo inferiore al reddito disponibile, ai sensi dell'articolo 25 del testo unico sopraricordato, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, dall'ammontare dei maggiori utili avocabili si detrae un importo pari alla differenza fra il reddito disponibile ed il minor reddito complessivo di ciascuno degli esercizi in cui tale differenza si sia riscontrata.

« Nel caso che uno o più esercizi, compresi nel periodo indicato nel primo comma si siano chiusi in perdita, è ammesso in detrazione dall'ammontare dei profitti avocabili un importo pari al reddito disponibile maggiorato della perdita. Qualora si tratti di perdita per la quale è stata corrisposta nel periodo dell'applicazione dell'imposta straordinaria un'indennità a titolo di risarcimento di danni di guerra, la detrazione è ridotta fino a concorrenza dell'importo dell'indennità stessa. Sulle indennità che saranno attribuite dopo il 31 dicembre 1945 è avvocato allo Stato un ammontare pari alla detrazione operata ai sensi del precedente comma per effetto della perdita corrispondente »

In sostanza, con gli emendamenti proposti, mentre implicitamente si riconferma la deducibilità dell'intero danno di guerra, si tiene anche conto delle eventuali indennità che per danni di guerra lo Stato abbia corrisposto o sia per corrispondere al contribuente, di modo che se il contribuente ha avuto il vantaggio della detrazione della perdita, non abbia quello di incassare le indennità. Si tiene conto di questa possibilità al fine di evitare che per il contribuente vi sia un doppio vantaggio.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, osserva che si tratta di due questioni distinte: danni di guerra e reddito disponibile ordinario.

VANONI, *Relatore*, rileva che l'articolo 25 del Regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, aveva stabilito il criterio che il reddito ordinario dovesse essere aumentato del 20 per cento per determinare la quota indisponibile da versare in tesoreria.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, osserva che per lo stesso disposto dell'articolo 25, al terzo comma del decreto suddetto, si consentiva di utilizzare le somme accantonate, qualora il reddito complessivo dei singoli esercizi risultasse inferiore al reddito ordinario. Tale disposizione, quindi, faceva riferimento non al concetto del reddito disponibile, ma a quello del reddito ordinario. Non vede perché ora si dovrebbe modificare tale criterio. Sarebbe meglio quindi restare al principio stabilito dall'articolo 25.

VANONI, *Relatore*, dichiara che quando fu adottata la legge del 1943, la quale riproduceva una disposizione del 1942, si era in una situazione di scarso dinamismo economico in seguito all'istituzione dei blocchi dei prezzi. Tale situazione oggi è cambiata: immaginare che i redditi siano rimasti invariati, indipendentemente dal fatto monetario, dal 1939 al 1945 e punire tutti quelli che con la propria abilità hanno raggiunto un certo incremento dei loro redditi non sembra cosa opportuna. Occorre dare un lieve premio a quelli che sono stati particolarmente attivi ed hanno incrementato in modo normale i loro redditi.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, osserva che il provvedimento tiene conto di quanto ha messo in rilievo il Relatore, giacché il reddito ordinario per l'articolo 8 del provvedimento stesso viene aumentato.

VANONI, *Relatore*, ricorda che ciò avviene per un fatto puramente monetario. In ogni modo c'è da considerare che i redditi del 1939, dopo sei anni di attività di una determinata impresa economica, indipendentemente dalla congiuntura bellica, dovrebbero essere aumentati, se quell'impresa è in qualche modo in ripresa, altrimenti si rischierebbe di punire le imprese più attive, togliendo loro, come sopraprofiti di congiuntura, i profitti che sono invece normali profitti di attività industriale.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, osserva che di questo incremento del reddito si è già tenuto conto con l'articolo 25 del testo unico e con il decreto del 10 agosto 1944, n. 199. Difatti, con l'articolo 25 si ammise che fossero esenti dal deposito in Tesoreria le somme pari al 20 per cento del reddito ordinario e con il secondo provvedimento le somme pari al 50 per cento di tale reddito.

Quindi l'esigenza fatta presente dal Relatore è già soddisfatta dalle esenzioni ora dette.

PRESIDENTE mette in votazione gli emendamenti proposti ai commi terzo e quarto dell'articolo 1 dal Consultore Vanoni, dei quali ha dato lettura.

(Sono approvati)

RICCI osserva che l'ultimo comma dell'articolo 1 contiene una disposizione assai grave. Difatti, in esso si stabilisce che agli effetti delle disposizioni contenute nei commi precedenti, la perdita per danni di guerra è calcolata in base al valore di costo non ancora ammortizzato. Secondo tale disposizione, quindi, ad un'azienda esistente da parecchi anni, la quale abbia ammortizzato i suoi impianti, non sarebbe riconosciuta la perdita per danni di guerra. Pertanto, un'azienda che abbia dato meno utili ai suoi azionisti, perché più avveduta e parsimoniosa nella sua amministrazione, verrebbe così ad essere punita.

VANONI, *Relatore*, rileva che qui si tratta di un ammortamento agli effetti fiscali, di cui già si è tenuto conto ai fini dell'accertamento delle imposte ordinarie.

RICCI fa presente che il contribuente ha la facoltà di provvedere all'ammortamento e che pertanto può anche non farlo.

VANONI, *Relatore*, replica che se il contribuente ha provveduto all'ammortamento in sede di imposta ordinaria sul reddito, la quota di ammortamento è stata già considerata come una spesa e quindi il contribuente stesso ha già avuto il beneficio fiscale che doveva avere.

MANES ANTONIO osserva che l'ammortamento degli utili che si fa anno per anno rappresenta una riserva dal punto di vista patrimoniale.

DI PAOLO, *Direttore Generale per la finanza straordinaria*, chiarisce che non si tratta di una riserva, ma di una spesa.

MANES ANTONIO rileva che è una spesa sotto gli aspetti fiscali ma in via di fatto con gli ammortamenti degli utili, si ricostituisce il cespite patrimoniale. L'ammortamento degli utili è quindi una riserva che poi si riscontra nel plusvalore dell'azienda. Con la disposizione del provvedimento in esame, frattanto, si arriverebbe a questa conseguenza che un'azienda, per il fatto che ha accumulato riserve, debba pagare da sé il danno di guerra, mentre una che non ha ammortizzato i suoi impianti, verrebbe ad essere indennizzata dallo Stato.

RICCI fa presente, che nel comma in questione non si specifica affatto che si tratti di un ammortamento fiscale. Per le considera-

zioni già esposte, propone di sopprimere le parole « non ancora ammortizzato ».

VANONI, *Relatore*, a suo avviso, la formula contenuta nel progetto ministeriale offre molto minore incertezza di interpretazione. Non c'è dubbio che quando si parla di valore di costo non ancora ammortizzato, si intende alludere all'ammortamento fiscale.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, conferma.

RICCI propone di aggiungere alle parole « valore di costo non ancora ammortizzato » le seguenti: « agli effetti fiscali ».

PRESIDENTE mette in votazione questo emendamento.

(È approvato).

FRÈ osserva che all'ultimo comma dell'articolo 1, si fa riferimento ai coefficienti monetari stabiliti nell'articolo 8, coi quali i redditi ordinari negli anni antecedenti al 1945 sono rivalutati e portati al valore che aveva la lira nel 1945, mentre i danni di guerra possono essersi verificati prima di detto anno, per cui si farebbe un computo assai più favorevole rivalutando un danno, avvenuto ad esempio nel 1943, come se fosse avvenuto nel 1945.

VANONI, *Relatore*, associandosi al rilievo del Consultore Frè, osserva che qui il criterio dovrebbe essere modificato e in sostanza dovrebbe essere l'inverso di quello stabilito all'articolo 8. Propone pertanto di aggiungere alla fine dell'articolo 1 il seguente comma.

« Se i danni si sono verificati prima del 1945, detti coefficienti sono ridotti per i danni del 1944, del 20 per cento; per quelli del 1943, del 60 per cento; per quelli del 1942 del 69 per cento; per quelli del 1941, dell'83 per cento, per quelli del 1940, dell'87 per cento ».

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, accetta l'emendamento proposto dal Relatore.

PRESIDENTE mette in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Mette ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

(È approvato).

VANONI, *Relatore*, all'articolo 2, comma secondo, fa presente che il termine di tre mesi fissato al contribuente per fare la dichiarazione delle perdite subite anteriormente all'anno 1945, onde poter conseguire le de-

trazioni, potrebbe essere portato almeno a sei mesi, per agevolare i piccoli contribuenti, che, difficilmente informati delle nuove disposizioni di legge, potrebbero far trascorrere il termine, decadendo così da un beneficio sostanziale per una questione formale.

RICCI e FRÈ si associano alla proposta del Relatore

DE CATALDO domanda la ragione per la quale la dichiarazione relativa alle perdite degli anni dal 1939 al 1944 deve essere fatta entro il termine di tre mesi o di sei, se la proposta Vanoni sarà accettata, dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, mentre la dichiarazione relativa alle perdite del 1945 deve essere presentata, in forza del comma secondo dell'articolo 2, nello stesso termine stabilito per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta straordinaria. Ritieni che sarebbe meglio adottare un termine unico.

VANONI, *Relatore*, chiarisce che quando si progettò il provvedimento in esame, si ritenne che il termine previsto per la dichiarazione delle perdite relative all'anno 1945 dovesse essere più lungo di quello delle perdite relative agli anni dal 1939 al 1944. Riconosce però che nel momento presente le osservazioni del Consultore De Cataldo hanno indubbiamente una portata pratica.

PUGGIONI, si associa alla proposta del prolungamento del termine a sei mesi, in considerazione della possibilità che molti contribuenti non siano tempestivamente informati dell'obbligo della dichiarazione.

DI PAOLO, *Direttore Generale per la finanza straordinaria*, ritiene che per la dichiarazione delle perdite relative agli anni dal 1939 al 1944 il termine potrebbe essere portato a sei mesi e fissato invece a tre mesi quello per la dichiarazione delle perdite relative all'anno 1945.

PRESIDENTE fa osservare che le società chiudono i loro bilanci in giugno.

VANONI, *Relatore*, tenuto conto delle varie osservazioni, concreta il suo emendamento nel senso che sia adottato un termine di sei mesi per le dichiarazioni degli anni dal 1939 al 1944 e che per l'anno 1945 sia fissato un termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto, o l'eventuale maggior termine che possa competere in base alla legge normale.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 2 con l'emendamento così concretato

(È approvato).

VANONI, *Relatore*, all'articolo 3, comma primo, osserva che potrebbe sorgere qualche dubbio. Per accelerare l'incasso, la finanza fa

una liquidazione provvisoria dei profitti di guerra, con riferimento agli accertamenti già definiti nel merito e con riferimento alle perdite indicate nel terzo e quarto comma dell'articolo 1. Ora, prima che ci sia stato un accertamento delle perdite non è detto come esse possano essere computate. Sarebbe bene che nella liquidazione provvisoria si accettasse l'ammontare delle perdite dichiarate dal contribuente, salvo poi, in sede di accertamento definitivo, procedere alle eventuali rettifiche. L'ufficio sarebbe messo in queste condizioni. se vuol fare più presto, può accettare le dichiarazioni del contribuente, se invece ritiene che queste dichiarazioni siano errate, provvederà all'accertamento definitivo delle perdite prima di procedere alla liquidazione provvisoria. La preoccupazione è questa che se dovesse nascere una contestazione sulla dichiarazione delle perdite e l'ufficio dovesse procedere alla liquidazione provvisoria senza far luogo all'accertamento definitivo, il contribuente potrebbe essere chiamato a pagare una quota non dovuta, col danno del pagamento immediato, e non potrebbe essere rimborsato, se non dopo qualche anno.

DI PAOLO, *Direttore Generale per la finanza straordinaria*, osserva che, se si segue il criterio di accettare la perdita dichiarata, tutti i contribuenti cercheranno di elevare l'ammontare delle perdite.

In tal caso, l'avocazione provvisoria non avrebbe luogo.

MANES ANTONIO, suggerisce la seguente dizione « e le perdite provvisoriamente ammesse dall'ufficio sulla base delle dichiarazioni del contribuente ».

VANONI, *Relatore*, propone di sostituire alle parole « e le perdite indicate nel terzo e quarto comma dell'articolo 1 » le seguenti: « e le perdite dichiarate ai sensi dell'articolo 2 e ritenute provvisoriamente ammissibili dall'Ufficio ».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 3 con l'emendamento proposto dal Relatore.

(È approvato).

(Sono approvati senza discussioni gli articoli 4 e 5).

VANONI, *Relatore*, desidererebbe avere qualche chiarimento in merito all'articolo 6, che gli sembra in contraddizione con l'articolo 15 del decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643 e con l'articolo 21 della legge 8 giugno 1936, n. 1231.

DI PAOLO, *Direttore Generale per la finanza straordinaria*, dichiara che le indennità corrisposte dallo Stato a titolo di risarcimento avrebbero dovuto essere considerate come sopravvenienze attive e comprese nel reddito dell'anno in cui fossero state incassate, però, qui si è tenuto presente che l'indennità di risarcimento si sarebbe mantenuta molto al di sotto di quella che è la ricostruzione del cespite ed allora si è pensato di andare incontro al contribuente stabilendo che questa indennità non sia considerata reddito agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

VANONI, *Relatore*, ricorda che quando fu discusso il provvedimento in esame in sede di Commissione tecnica finanziaria, si osservò che il contribuente avrebbe avuto indubbiamente un danno emergente dai danni di guerra, perché l'indennità, anche se fosse stata accordata al cento per cento, non avrebbe mai coperto le spese di ricostruzione. In ogni modo però, se si considera l'indennità come un contributo per la ricostruzione di determinati beni, la sede per la determinazione dell'eventuale beneficio fiscale relativo a tale indennità, non dovrebbe essere quella del provvedimento in esame.

Comunque, rileva che, secondo il sistema adottato dalla nostra legislazione, i sussidi concessi dallo Stato, dalle provincie e dai comuni per opere di pubblico interesse sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile. Non si esclude però che dette erogazioni, qualora rappresentino un concorso nelle spese di produzione, debbano essere comprese fra i cespiti attivi ai fini della determinazione del reddito attuale tassabile. A tale proposito l'articolo 6 potrebbe sembrare superfluo, perché le indennità corrisposte dallo Stato a titolo di risarcimento dei danni di guerra costituiscono, in ultima analisi, un concorso per nuovi investimenti, per cui gli articoli 15 e 21 delle predette leggi del 1926 e del 1936, dovrebbero essere sufficienti. Conclude che si potrebbe lasciare l'articolo 6, attribuendogli il valore non già innovativo, ma soltanto interpretativo.

(L'articolo 6 è approvato senza ulteriore discussione — È approvato anche l'articolo 7)

VANONI, *Relatore*, all'articolo 8 osserva che esso riguarda la grave e complessa questione della determinazione delle quote di rivalutazione monetaria. Le quote fissate in tale articolo hanno una giustificazione formale, in quanto sono state calcolate sulla base della

valutazione ufficiale della lira rispetto al dollaro e rispondono anche alla rivalutazione in genere fatta in altre leggi. Ciò premesso, rileva che al quarto comma, dove si stabilisce che « agli effetti dell'imposta straordinaria per l'anno 1944, il reddito ordinario è rivalutato coi coefficienti monetari indicati, ridotti di un ottavo » evidentemente è incorso un errore di calcolo difatti, seguendo la scala delle percentuali stabilite, invece di dire « ridotti di un ottavo » si dovrebbe dire « ridotti di un quinto ».

Dichiara poi di essere molto perplesso sull'opportunità del penultimo comma, col quale si stabilisce che i coefficienti fissati nello stesso articolo 8 « sono ridotti alla metà per i cespiti situati a nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania, ai fini dell'imposta straordinaria per l'anno 1944 ». Questa disposizione potrebbe essere motivata dal diverso livello dei prezzi nel nord e nel sud d'Italia, ma allora anche per il sud dovrebbero farsi alcune distinzioni. Anzitutto rileva che, se le imprese hanno una estensione nazionale, esse saranno soggette all'applicazione di coefficienti diversi per la parte della loro attività situata al nord e per quella situata al sud. Comunque gli sembra che da un punto di vista politico sarebbe utile, per non intaccare l'unità nazionale, abolire una tale distinzione. Da un punto di vista essenzialmente pratico, non può a meno di riconoscere che la congiuntura economica sostanzialmente non è stata troppo diversa da regione a regione.

Osserva infine che nel Regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, sui sopraprofiti di guerra, c'è una disposizione che egli non può accettare. Infatti, mentre per le imprese nuove, sorte cioè dopo il periodo del 1937, 1938 e 1939 si faceva luogo all'accertamento in base al capitale investito o al reddito di imprese similari che erano in attività nello stesso periodo, per la categoria di contribuenti costituita dai rappresentanti di commercio è stata invece fissata una cifra assoluta di reddito ordinario, vale a dire una somma di 15 mila lire. Tale criterio non gli sembra accettabile, perché, sotto la terminologia di rappresentante di commercio, si può avere sia il grande rappresentante che guadagna anche diverse centinaia di migliaia di lire all'anno, come il piccolo piazzista, che forse non arriva nemmeno al reddito di 15 mila lire presunto dalla legge.

Inoltre i rappresentanti di commercio non sfuggono tanto facilmente agli accertamenti

del fisco, in quanto le loro provvigioni costituiscono per le aziende da cui dipendono delle spese regolarmente registrate nella contabilità dell'azienda medesima. Orbene, lo stesso ragionamento si può fare per l'ultimo comma dell'articolo 8, per cui il reddito ordinario di questa categoria di contribuenti, già fissato in cifra assoluta nella somma di lire 15 mila, viene aumentato a centomila. In tale comma, come già nella legge 3 giugno 1943, non si fa dunque alcuna differenziazione fra le varie categorie di rappresentanti di commercio.

DI PAOLO, *Direttore Generale per la finanza straordinaria*, fa presente che per i rappresentanti di commercio si è stati costretti a fissare una cifra assoluta per la difficoltà di valutare le diverse qualità personali di intelligenza e di attività nei vari individui appartenenti alla categoria.

VANONI, *Relatore*, non crede che difettino elementi di comparazione fra gli appartenenti alla categoria dei rappresentanti di commercio. Il tipo di azienda e la zona in cui tale azienda svolge la sua attività costituiscono, ad esempio, elementi positivi di giudizio.

EINAUDI osserva che non è vantaggioso per la Finanza fissare una valutazione così bassa del reddito ordinario per questa categoria di contribuenti. È meglio quindi tener conto della realtà, procedendo all'esame di quegli elementi ai quali ha accennato il Relatore.

RICCI fa presente che i coefficienti di rivalutazione monetaria, stabiliti nell'articolo 8, non dovrebbero essere applicati quando si hanno capitali liquidi, ossia non investiti in beni. L'originario testo dell'articolo 8 applicava i coefficienti, non al reddito, ma al capitale. In sostanza è la stessa cosa, ma applicando i coefficienti al capitale era possibile addivenire ad una distinzione che nell'articolo in esame non si può fare. Ritiene comprensibile che si applichi il coefficiente di rivalutazione monetaria al capitale fisso, ma non già a quello liquido. Occorrerebbe quindi fare una distinzione fra capitale liquido e capitale fisso, oppure tornare ad applicare il coefficiente correttivo non al reddito, ma al capitale investito, cosa che permetterebbe di vedere come il capitale stesso è stato investito.

Propone pertanto di modificare la dizione dell'articolo 8 nel senso che i coefficienti monetari in esso previsti si applichino soltanto ai capitali fissi investiti in macchine, merci e così via.

MANES ANTONIO fa presente che la proposta del Consultore Ricci sarebbe giusta, se si trattasse di rivalutazione di capitale, non già di calcolo di sopraprofiti di guerra. Poiché il fine del provvedimento è appunto quello di calcolare i sopraprofiti di guerra, bisogna determinare la quantità di reddito ordinario che può essere lasciata senza che sia avocata allo Stato. Questo è il motivo dell'applicazione dei coefficienti di rivalutazione monetaria ai redditi accertati in passato.

EINAUDI rileva che, relativamente ai redditi di categoria B, cioè ai redditi misti di capitale e lavoro, sarebbe difficile fare una distinzione netta fra capitale liquido e capitale fisso. Ad esempio, l'industria bancaria si esercita con capitale liquido, ma il reddito di tale industria è dato, oltre che dal capitale, anche dall'organizzazione e dal lavoro. Pertanto, non si può fare riferimento al puro capitale, ma al complesso dei vari coefficienti, in quanto col variare di tali coefficienti varia il reddito.

RICCI insiste nella sua proposta, perché vi è una sostanziale differenza fra beni reali e capitali liquidi. I beni reali infatti sono esposti ai rischi che variano continuamente di valore, mentre, come è noto, i titoli di Stato danno sempre lo stesso reddito. I coefficienti di rivalutazione monetaria previsti nell'articolo 8 dovrebbero essere quindi riferiti soltanto alla parte dei capitali investiti in beni reali, e ciò anche per un'altra ragione. Difatti, coloro che possiedono capitali liquidi non possono aver riscosso dopo il 31 dicembre 1938 un utile del quaranta per cento. Si può essere sicuri che i dividendi dati dai capitali liquidi siano rimasti nei limiti dell'8 per cento. Pertanto, non si dovrebbe dare la sensazione al pubblico che i possessori di capitali liquidi, e quindi le banche, abbiano goduto di un utile del 40 per cento, cosa che in effetti non è avvenuta.

VANONI, *Relatore*, ritiene che le osservazioni del Consultore Ricci si fondino sull'equivoco.

Il provvedimento in esame tassa la differenza tra il reddito ordinario e quello effettivo. Ora, il reddito ordinario è espresso in lire che hanno una determinata lunghezza e il reddito effettivo viene accertato in lire che hanno una lunghezza diversa, in quanto esiste il fenomeno della svalutazione monetaria. Lo sforzo del legislatore è quello di rendere omogenee queste due lunghezze il più che sia possibile, e per questo suppone che le lire del 1945 siano cinque volte più piccole delle lire del 1937-38, e perciò, per renderle il più omogenee possibile, moltiplica le lire del 1937-38

per cinque. L'altro problema che si è posto al Consultore Ricci è quello relativo alla determinazione del reddito ordinario. Ora, a tale determinazione si può arrivare in quattro o cinque modi differenti. Col provvedimento in esame si è seguito il criterio fondamentale, quello cioè di prendere un determinato reddito accertato e correggibile facendo riferimento al capitale investito. Tale elemento del capitale investito è semplicemente un mezzo di determinazione o di correzione del reddito ordinario da prendere a base per l'accertamento dell'imposta. La discussione non è di vedere se è stato un bene o un male seguire questo sistema nella determinazione del reddito ordinario, bensì se è opportuno, oppure no, procedere a questa riduzione ad un metro unico delle varie lire con cui sono misurati il reddito ordinario e quello effettivo accertabile anno per anno.

Questo chiarimento dovrebbe — a suo avviso — essere sufficiente a tranquillizzare il Consultore Ricci. Ad ogni modo aggiunge che la situazione delle banche, relativamente alla legge sui sopraprofiti di guerra, è stata presa in particolare considerazione dal legislatore, anche prima che si facesse una discussione di conguaglio monetario, tanto è vero che esiste una disposizione che permette di sottrarre dagli utili sottoponibili all'imposta di guerra quella parte di reddito che risulti acquisito mediante gli interessi sui titoli di Stato. D'altra parte, se si introducesse nell'applicazione dei coefficienti monetari un differenzamento in base al diverso modo con cui è composto il patrimonio delle aziende, si creerebbe un gravissimo equivoco di natura economica e politica, perché sarebbero accordati benefici fiscali a coloro i quali hanno meno sofferto per la congiuntura monetaria, a quelli cioè che hanno investito il loro denaro in beni reali, mentre sarebbero trattati in maniera peggiore coloro i quali hanno un patrimonio prevalentemente liquido.

Conclude che il quesito che ci si deve proporre è uno soltanto. È bene o è male ridurre le lire tutte allo stesso livello? Il coefficiente di cinque che è stato proposto si può ritenere efficiente e giusto, tenendo conto del nostro sistema fiscale?

FRÈ, sempre a proposito delle banche, rileva che esse si trovano a pagare il reddito di congiuntura senza che effettivamente il loro reddito reale sia aumentato.

RICCI non condivide il punto di vista del Consultore Vanoni. Sa benissimo che tutta la parte del reddito che proviene da titoli di Stato non è soggetta a ricchezza mobile, e

questo non solo per le banche, ma anche per qualunque altra azienda. Ciò potrebbe dar luogo a speculazioni di questo genere: una azienda commerciale od industriale potrebbe tenere i suoi capitali investiti in titoli di Stato e farsi poi prestare denaro per investirlo in beni reali. Se non si applicano i coefficienti previsti dal provvedimento in esame, si verrebbero a favorire le aziende che possono aver fatto tale operazione.

Si comprende che il capitale investito in beni reali sia valutato via via per quello che effettivamente vale ed è giusto perciò che sia rivalutato. La parte di capitale non investita in beni reali sia anch'essa considerata per quello che vale e siccome oggi continua a valere la stessa somma delle lire prebelliche, non c'è ragione perché debba essere rivalutata.

VANONI, *Relatore*, ripete di non poter accedere al concetto espresso dal Consultore Ricci.

PRESIDENTE mette in votazione la proposta formulata dal Consultore Ricci nel senso che i coefficienti di rivalutazione monetaria previsti dall'articolo 8 si applichino, anziché al reddito, ai capitali investiti in beni reali.

(Non è approvata).

Mette in votazione l'emendamento di sostituire alla fine del quarto comma alla parola un « ottavo » la parola un « quinto ».

(È approvato).

Ricorda ancora che il Relatore ha proposto di sopprimere il quinto comma.

DI PAOLO, *Direttore Generale per la finanza straordinaria*, rileva che sopprimendo il quinto comma dell'articolo 8 si verrebbe ad adottare lo stesso criterio tanto per il nord quanto per il sud, ma ciò porterebbe a conseguenze diverse per queste due zone del Paese ed in sostanza il nord avrebbe un trattamento migliore. Quanto alle difficoltà di ordine tecnico per addivenire ad una tale distinzione, esse non hanno ragione di essere, perché il decreto già stabilisce che l'accertamento debba farsi sui redditi dei capitali investiti e pertanto è facile accertare se l'investimento abbia avuto luogo al nord od al sud della così detta linea gotica.

VANONI, *Relatore*, insiste nella sua proposta.

MANES ANTONIO si associa alla proposta di soppressione.

EINAUDI ritiene egli pure che non sia possibile fare una distinzione circa gli accertamenti fra il nord ed il sud. Aderisce pertanto alla proposta del Relatore.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta di soppressione del quinto comma dell'articolo 8
(*È approvata*).

PRESIDENTE mette ai voti un altro emendamento proposto dal Relatore, consistente nella sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 8 col seguente testo

« Per l'accertamento del reddito ordinario ai fini dell'imposta straordinaria dovuta dai soggetti contemplati dall'ultimo capoverso dell'articolo 2 del testo unico approvato con Regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, si applica il 1° comma dell'articolo 3 del testo unico suddetto, fatti salvi gli accertamenti divenuti definitivi al momento della pubblicazione del presente decreto ».

(*È approvato*).

Mette ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

(*È approvato*).

VANONI, *Relatore*, desidererebbe essere informato sull'esatto significato della parola « determinate » posta alla fine dell'articolo 9.

DI PAOLO, *Direttore Generale per la finanza straordinaria*, chiarisce che con tale parola si è voluto intendere che un dato bene deve essere effettivamente stabilito ed individuato

FRÈ propone che invece di « attività determinate » si dica « attività individuate ».

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 9 con questo emendamento.

(*È approvato*).

Rinvia a domani il seguito della discussione.

La seduta termina alle 13.30.

